

LEGGE 16 giugno 1939 , n. 1045

Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali. (039U1045)

Vigente al : 8-10-2022

TITOLO I.

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a
mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le norme contenute nella presente legge si applicano alle navi mercantili nazionali di nuova costruzione, siano esse a propulsione meccanica od a vela (compresi i moto e piropescherecci), superiori alle 200 tonnellate di stazza lorda.

Per le navi di stazza lorda superiore a 200 tonnellate, che facciano parte del naviglio mercantile nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge o che dopo la data stessa ne venissero a far parte per acquisto all'estero, si provvede a termini degli articoli 77, 78, 79, 80, 82, 83, 87, 89, 90.

Le norme di cui agli articoli 68, 83, 84, 85 e 86, si applicano a tutte le navi mercantili nazionali di qualunque stazza, siano esse a propulsione meccanica che a vela (compresi i moto e piro-pescherecci) che facciano parte del naviglio mercantile nazionale alla data d'entrata in vigore della presente legge o ne vengano a far parte successivamente.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

TITOLO II.

ALLOGGI, DORMITORI, REFETTORI.

Alloggi.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge si intendono per « alloggi », i dormitori, i refettori, e gli eventuali locali di convegno per l'equipaggio.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 3.

Gli alloggi devono essere ubicati e costruiti a seconda delle possibilita' di utilizzazione degli spazi nei diversi tipi di navi, in maniera tale da non essere soggetti a irradiazioni di eccessivo calore, a emanazioni dannose o moleste derivanti dalle stive, dai motori, dalle latrine, dal pozzo delle catene, dalle cucine, e in genere dagli ambienti male odoranti; e altresì in modo da non essere soggetti a eccessive vibrazioni e rumori bruschi e improvvisi, tali da disturbare sensibilmente il riposo dell'equipaggio.

Gli alloggi devono altresì essere ubicati, per quanto possibile, al disopra della linea di galleggiamento e sempre in maniera che ne siano facili l'accesso e la viabilita' per poter raggiungere rapidamente il posto di lavoro, anche col maltempo.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 4.

Deve essere evitato, per quanto possibile, il passaggio attraverso gli alloggi, di condutture che possano creare ostacolo o disturbo specialmente in corrispondenza delle cuccette e della parte centrale del locale. In ogni caso tali condutture devono essere opportunamente rivestite di materiale coibente e impermeabile.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 5.

Le lamiere esterne degli alloggi devono essere protette da un rivestimento.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 6.

Il materiale da impiegare per il rivestimento delle pareti, del pavimento e del soffitto, deve rispondere ai requisiti della sicurezza.

Puo' essere usato il legno o altro materiale coibente, impermeabile, resistente ai frequenti lavaggi e all'azione delle sostanze disinfettanti, nonche' atto ad impedire il condensamento dell'umidita'.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 7.

Gli oggetti di arredamento devono essere solidi, comodi e semplici con il minimo di anfrattuosita' e di angoli. Devono altresì essere facilmente lavabili, asportabili e, possibilmente, di materiale metallico.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 8.

In ogni locale di alloggio, compresi i relativi corridoi, deve essere sistemato un numero sufficiente di sputacchiere di tipo razionale.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 9.

I locali costituenti gli alloggi devono essere utilizzati esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in essi non puo' in alcun caso essere consentito l'immagazzinamento, neppure temporaneo, di qualsiasi merce.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 10.

Gli alloggi per gli ufficiali devono essere decorosi e adeguati al grado. La cubatura delle cabine ad essi assegnate deve essere non inferiore a metri cubi 12, se la nave ha piu' di 1600 tonnellate di stazza lorda, e non inferiore a metri cubi 8, se la nave ha una stazza lorda minore.

A ogni ufficiale spetta una cabina: il letto o cuccetta deve essere fornito di due materassi dei quali uno di lana, e di due guanciali, dei quali uno di lana, oltre che della biancheria prevista nell'art.

18.

Gli allievi ufficiali possono essere alloggiati due per cabina.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 11.

Le norme di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, valgono anche per gli alloggi dei sottufficiali, che devono essere distinti da quelli della bassa forza e devono rispondere a buone norme igieniche ed a criteri di decoro.

Non e' consentito che in una cabina siano alloggiati piu' di quattro sottufficiali.

I sottufficiali capi servizio devono avere una cabina per ciascuno.

Le cabine destinate ai sottufficiali devono avere una cubatura non inferiore a metri cubi 6 se destinate a una sola persona, a metri cubi 10 se destinate a due persone e a metri cubi 16 se destinate a quattro persone.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Dormitori.

Art. 12.

I dormitori per il personale di bassa forza devono essere ripartiti per categoria, e, quando il numero delle persone imbarcate lo renda possibile, anche per turno di guardia.

In ogni dormitorio possono essere alloggiate al massimo 16 persone.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 13.

I dormitori devono avere le seguenti dimensioni:

cubatura per ogni persona: non inferiore a metri cubi 3,50. Se si tratti di cabine ubicate sui ponti superiori a quello di coperta e nelle quali sia assicurata una ventilazione naturale che consenta il rinnovamento completo dell'aria di almeno sei volte all'ora, potrà consentirsi una cubatura minima di metri cubi 3; tale eccezione non è ammessa per le navi adibite a viaggi in zone a clima tropicale;

superficie per ogni persona: non inferiore a metri quadrati 1,50;

altezza: non inferiore a metri 2, salvo che la nave abbia una stazza lorda inferiore a 1600 tonnellate nel qual caso potrà consentirsi un minimo di metri 1,80.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) è abrogata".

Art. 14.

In ogni dormitorio deve sistemarsi per ciascuna persona, oltre la cuccetta, uno stipetto della capacità di circa metri cubi 0,3 con gli sportelli muniti di fori e di farfalletta, una sedia o un solido sgabello pieghevole e un attaccapanni.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) è abrogata".

Art. 15.

Ad ogni persona deve essere assegnata una cuccetta delle seguenti dimensioni:

lunghezza metri 1,80; larghezza metri 0,60, misurata fra le falchette.

Non sono consentiti più di due ordini di cuccette: l'ordine inferiore deve distare dal pavimento non meno di metri 0,35 e la distanza tra il fondo delle cuccette inferiori e quello delle cuccette superiori non deve essere minore di metri 0,75.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 16.

Non e' consentito di raggruppare le cuccette oltre il numero di quattro sul piano orizzontale; ognuna di esse deve avere un lato libero e direttamente accessibile. E' fatto divieto altresì di ubicarle in corrispondenza dell'apertura di maniche a vento.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 17.

Le cuccette devono essere distanti dalla murata o dalla paratia di almeno centimetri 5.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 18.

Ciascuna cuccetta deve essere di metallo e corredata di un materasso e di un guanciale ripieni di crine vegetale o di zostera marina, nonché di due coperte di lana, di quattro lenzuoli e di due federe bianche per guanciale.

Il materasso e il guanciale non devono contenere complessivamente meno di chilogrammi 9 di crine vegetale o di zostera marina.

Ai sottufficiali sara' fornito materasso e guanciale di lana.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 19.

Fuori dei dormitori deve esservi un apposito spazio con adattamenti per appendervi cappotti impermeabili e per depositarvi berretti impermeabili e stivaloni di gomma.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 20.

Sulla porta di ciascun dormitorio, oltre che l'indicazione della categoria del personale al quale e' destinato, deve essere indicato il numero massimo delle persone che il dormitorio puo' contenere.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 21.

La cubatura, di cui agli articoli 10, 11 e 13, deve essere calcolata al netto degli spazi occupati da boccaporti, scale, tunnel, maniche a vento, o da qualsiasi altro ingombro fisso.

Il volume del letto, della mobilia e degli oggetti di arredamento, qualunque ne sia la dimensione, non deve essere detratto.

Per la determinazione di tale cubatura si moltiplichera' la superficie orizzontale per l'altezza misurata tra la faccia superiore del fasciamento del ponte inferiore e la faccia inferiore del fasciame del ponte soprastante.

((3))

AGGIORNAMENTO (2)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Refettori.

Art. 22.

Per gli ufficiali e per i sottufficiali devono esistere appositi distinti locali a uso di mensa, convenientemente arredati.

E' obbligatorio il refettorio in apposito locale quando vi siano a bordo almeno dieci persone di bassa forza.

Il numero dei posti di mensa deve essere sufficiente ad assicurare la distribuzione del vitto a tutti i conviventi in non piu' di due turni, a eccezione delle navi con piu' di trecento persone di equipaggio, sulle quali potra' essere consentito anche un terzo turno.

Quando il numero complessivo dei componenti la bassa forza sia superiore a 40, dovra' esservi almeno un refettorio per ciascuna categoria di personale (coperta, macchina, camera). Se pero' una di tali categorie comprenda meno di sei persone esse si aggogheranno ad altra categoria.

Le dimensioni minime del refettorio devono essere le seguenti per ogni commensale:

cubatura metri cubi 1,50 da misurarsi come indicato all'art. 21;

superficie, metri quadrati 1 da misurarsi all'altezza del sedile.

Alla mensa ciascuno deve disporre di uno spazio lungo nel lato libero non meno di metri 0,55 e in profondita' non meno di metri 0,40, se i commensali siedono da un solo lato, e non meno di metri 0,35, se siedono da ambo i lati.

In ciascun refettorio deve essere sistemato apposito mobile, possibilmente metallico, e comunque rispondente ai normali requisiti igienici, di tipo e di dimensioni convenienti, perche' ogni commensale possa rinchiudervi separatamente cibi, stoviglie e altri oggetti di mensa.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

TITOLO III.

LAVANDINI, DOCCE, BAGNI, LATRINE.

Lavandini.

Art. 23.

In prossimita' degli alloggi devono essere convenientemente installati lavandini nella seguente proporzione:

n. 1 lavandino per ogni quattro conviventi fino al numero di 32;

n. 1 lavandino in piu' per ogni cinque conviventi da 33 fino ad 82;

n. 1 lavandino in piu' per ogni sei conviventi da 83 in poi.

Le frazioni delle suddette aliquote saranno trascurate.

Se il numero dei componenti di ciascuna categoria di personale sia maggiore di dieci, dovranno esservi installazioni per ciascuna categoria in locali a cio' appositamente destinati.

I lavandini devono essere tutti forniti di acqua dolce corrente, calda e fredda. Per le navi di Stazza lorda inferiore alle 1600 tonnellate non e' obbligatoria la somministrazione di acqua calda corrente, tranne il caso delle navi da passeggeri ove a questi essa venga distribuita.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Docce e bagni.

Art. 24.

In adatti locali e in prossimita' dei lavandini, devono essere installate le docce per i comuni di coperta, di macchina e di camera, nelle seguenti proporzioni:

una doccia per ogni dieci conviventi, lino al numero di 50; una doccia in piu' per ogni 15 conviventi da 51 a 125; una doccia in piu' per ogni 20 conviventi da 126 a 325; una doccia in piu' per ogni 25 conviventi da 326 in poi.

Le frazioni di tali aliquote saranno conteggiate come numeri interi.

Tali docce devono essere fornite di acqua dolce, calda e fredda, ed eventualmente anche di acqua salata, purché, in quest'ultimo caso l'erogazione di questa sia effettuata con apposito dispositivo

separato.

La quantita' di acqua dolce, per ogni doccia, e' quella indicata nell'art. 56.

Qualora la doccia sia unica a bordo dovra' essere ubicata nelle immediate vicinanze dell'alloggio del personale di macchina.

Ciascuna doccia deve essere completata con una vaschetta o altro dispositivo per bagnapiedi con adatto sedile, anche abbattibile, e con carabottino sul pavimento.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 25.

Per i sottufficiali devono essere sistemati impianti separati, compresa la doccia, nelle stesse proporzioni e con i requisiti di cui all'articolo precedente.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 26.

Al comandante, al direttore di macchina e al medico spetta rispettivamente un bagno con doccia, separato ed esclusivo.

Quando sia imbarcato il comandante in seconda o il capo macchinista al dettaglio spettera' anche ad essi un bagno, con doccia, esclusivo e separato.

Nel caso in cui siano imbarcati piu' di due medici, il bagno separato spettera' al direttore sanitario, mentre agli altri medici sara' destinato un solo bagno che dovra' pero' essere ubicato in vicinanza dei rispettivi alloggi.

Per gli altri ufficiali devono essere installate almeno due docce, di cui una con vasca da bagno) per ogni sei persone frazione di sei; una delle due docce deve essere sistemata in apposito locale separato.

Tali installazioni devono essere razionalmente distribuite in prossimità dei rispettivi alloggi.

Quando il numero degli ufficiali, compresi il comandante e il direttore di macchina, non sia superiore a sei, sarà sufficiente l'installazione di un bagno con doccia ed una doccia separata, ovvero due docce separate.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) è abrogata".

Latrine.

Art. 27.

Le latrine devono essere ubicate in vicinanza degli alloggi e dei lavandini e fornite di sufficiente getto di acqua da assicurarsi mediante congegni solidi e pratici.

Le latrine devono essere installate nella seguente proporzione:

n. 1 latrina per ogni sei persone di equipaggio fino a 24; n. 1 latrina per ogni dodici persone di equipaggio in più delle 24 o fino a 96;

n. 1 latrina per ogni ventiquattro persone di equipaggio oltre le 96.

Le frazioni delle cifre suddette vanno calcolate per intero.

Sulle navi superiori a 1600 tonnellate s.l. spetta agli ufficiali di cui all'articolo 26, primo e secondo comma, una latrina separata per ciascuno, sistemata nel locale del bagno, ove esista.

Quando le persone di bassa forza siano più di 24 si installerà una latrina separata per i sottufficiali.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) è abrogata".

Art. 28.

Quando tra l'equipaggio vi sia personale femminile, deve essergli assegnato un numero proporzionato di latrine separate.

Per gli ufficiali e per il personale femminile le latrine devono essere del tipo a sedile, mentre per i sottufficiali e i comuni esse devono essere del tipo « alla turca », ovvero con pedana.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 29.

Nell'ambito di ogni gruppo di latrine deve essere sistemato un orinatoio e un lavamano munito di distributore di sapone liquido, o in polvere, o in pasta.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 30.

I locali destinati alle docce e ai bagni, ai lavandini e alle latrine devono essere verniciati e pavimentati in maniera tale che ne sia facile il ripetuto lavaggio a grande acqua. A tale uopo devono esistere in essi ombrinali adeguati e in numero sufficiente.

Tali locali devono essere provvisti di maniglie o di altri mezzi di appoggio.

Nei riguardi dell'aerazione e della illuminazione di detti locali valgono le disposizioni stabilite per gli alloggi.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

TITOLO IV.

UFFICI E SEGRETERIE, CAMBUSE, CUCINE, PANIFICI.

Uffici e
segreterie.

Art. 31.

Agli uffici e alle segreterie sono applicabili le disposizioni degli articoli 4, 5, 7, 8 nonché quelle degli articoli 39, 40, 42, 43, 44 e 45.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Cambusa.

Art. 32.

La cambusa per la conservazione dei viveri e' obbligatoria a bordo di ogni nave destinata a traversate di oltre 24 ore.

La cambusa deve essere isolata dagli altri locali, illuminata e ben ventilata e ubicata con un lato a murata. Essa deve essere tenuta libera da qualsiasi oggetto non inerente all'uso cui' e' destinata.

Se per necessita' inevitabili debbano passare nella cambusa tubi di vapore questi dovranno essere isolati accuratamente.

Gli armadi, da sistemarsi nella cambusa, possibilmente metallici, devono essere facilmente lavabili e muniti di aperture con reti metalliche a maglie finissime.

La cambusa deve essere fornita di apposita cassa zincata per la conservazione delle gallette.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 33.

Se la nave compia traversate di oltre otto giorni o sia adibita a traffici in zone a clima tropicale, dovra' esistere a bordo un

impianto refrigerante adeguato al numero delle persone imbarcate e alla durata del viaggio.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Cucine.

Art. 34.

I locali delle cucine devono essere bene illuminati e aereati, sufficientemente spaziosi e situati, per quanto possibile, sui ponti superiori.

Le cucine devono essere disposte per madiere, salvo il caso in cui la Commissione centrale non ne riconosca la possibilita'. Devono inoltre essere convenientemente isolate e, ove occorra, munite di cappa di estrazione.

Qualora la ventilazione naturale, compresa, quella ottenuta con le maniche a vento opportunamente installate, non risulti sufficiente, si dovra' provvedere con impianti meccanici adatti.

Le pareti, il pavimento e il soffitto delle cucine, qualora non siano in ferro pitturato, devono essere rivestiti di materiale atto a garantire la nettezza dei locali.

Il pavimento deve altresì essere costruito in guisa da evitare lo sdruciolamento.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Panificio.

Art. 35.

Per le navi da carico che abbiano piu' di 30 persone di equipaggio e che siano destinate a traversate che durino piu' di quattro giorni, deve esistere a bordo un impianto speciale per la fabbricazione del pane. Tale impianto puo' essere sistemato anche nel locale della

cucina.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

TITOLO V.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 36.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 23 SETTEMBRE 2013, N. 113](#))

Art. 37.

Sulle navi che trafficano in zone ove abbondano le zanzare devono esistere opportune installazioni per ostacolare la penetrazione di tali insetti nei locali dove vive l'equipaggio (reti ai finestrini, alle porte, ventilatori e altri mezzi idonei). Tali installazioni devono essere particolarmente efficienti nei porti ove esiste malaria, febbre gialla, dengue, filariosi.

Agli effetti della protezione dalle zanzare, dalle mosche e da altri ditteri, le infermerie, le cambuse, le riposterie e i depositi di biancheria usata, devono essere convenientemente difesi mediante reticelle metalliche.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 38.

Le navi mercantili devono essere costruite ed allestite in maniera da possedere tutti i requisiti atti a rendere quanto possibile la nave priva di ratti.

A tale uopo negli alloggi, nelle cambuse, nei locali di lavoro, nelle stive, e in tutti i locali di bordo devono essere evitati spazi e angoli morti capaci di offrire ricetto ai topi; ove tali spazi non possano essere eliminati dovranno essere convenientemente colmati o resi inaccessibili ai roditori.

Deve altresì essere provveduto a che gli stipetti, gli armadi e simili siano muniti di aperture adatte a facilitare la circolazione dei gas tossici in occasione della derattizzazione e la conseguente ventilazione.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

TITOLO VI.

AEREAZIONE, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA,

ILLUMINAZIONE.

Aerazione e ventilazione.

Art. 39.

Per l'aerazione degli alloggi e dei locali di lavoro, a prescindere dalla ventilazione naturale mediante gli sportelli e le porte, e dai comuni agitatori d'aria, devono essere eseguite installazioni tali da consentire, anche con cattivo tempo, un rinnovamento completo dell'aria dell'ambiente almeno quattro volte all'ora.

Si riterrà che risponda alla norma del rinnovamento completo dell'aria quattro volte all'ora un locale, quando, sia la manica a vento per l'immissione dell'aria, che quella di estrazione, abbiano una sezione di 20 centimetri quadrati per ogni persona che deve trovarsi normalmente nel locale stesso.

Questa sezione può essere ridotta a 15 centimetri quadrati per persona per i locali sopra il ponte di coperta: deve essere aumentata a 25 centimetri quadrati per le navi adibite a viaggi in zone a clima tropicale.

Per le infermerie e gli ambulatori la sezione deve essere portata a 30 centimetri quadrati.

Per i camerini per una sola persona sarà considerato rispondente alle condizioni della legge uno spiraglio avente una superficie complessiva di 200 centimetri quadrati. Il tracciato e i particolari di costruzione dei condotti di ventilazione devono essere tali da assicurarne l'efficienza.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 40.

Le installazioni dei condotti di aereazione devono essere effettuate in modo che, quelli destinati all'estrazione dell'aria, abbiano la loro apertura inferiore all'altezza del soffitto e quelli destinati all'immissione di aria pura, abbiano l'apertura situata a circa metri 0,40 dal pavimento e possibilmente situati su pareti opposte.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 41.

Per le navi a vapore adibite normalmente a viaggi in zone a clima tropicale, la ventilazione del locale delle macchine dovra' essere particolarmente curata adottando, se necessario, la ventilazione meccanica.

Tale disposizione vale anche per i locali con impianti che danno luogo a emanazioni termiche o tossiche.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 42.

Qualora sulle navi siano installati negli alloggi dei passeggeri di tutte le classi impianti per distribuzione di aria condizionata, essi dovranno essere estesi a tutti gli alloggi dell'equipaggio.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 43.

Sulle navi che devono oltrepassare il 36° parallelo di latitudine nord o sud, deve essere impiantato un sistema di riscaldamento completo ed efficace (con esclusione delle stufe a carbone ovvero ad altro combustibile) in tutti gli alloggi e in tutti gli altri locali destinati all'equipaggio.

Saranno riscaldati anche la sala nautica e i locali della timoneria.

I mezzi di riscaldamento devono essere tali da assicurare permanentemente una temperatura non inferiore a 16° C., con temperatura esterna uguale a zero.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 44.

Sulle navi che intraprendono viaggi toccando porti situati nel Mar Rosso, nel Golfo di Aden, nel Golfo Persico, nel Golfo di Guinea e Congo, nel Golfo di Bengala, nei mari della Sonda, nel Brasile settentrionale, e' obbligatoria una installazione di aria condizionata in almeno due locali destinati all'equipaggio e cioe', nell'ambulatorio o, dove esista, nella infermeria e in un locale di ristoro facilmente accessibile dal locale di macchina.

Sulle navi adibite a servizi esclusivamente locali nei mari indicati nel comma precedente, devono essere installati opportuni impianti per la distribuzione dell'aria condizionata negli alloggi, nei refettori, negli ambienti di riunioni, nei locali destinati ad uso sanitario, nella sala nautica e nei locali della timoneria.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Illuminazione.

Art. 45.

Ogni locale destinato all'alloggio e al lavoro dell'equipaggio deve essere provvisto di luce sufficiente. Quando con tempo chiaro risulti insufficiente la luce naturale, dovra' ricorrersi all'illuminazione artificiale.

Tanto l'una quanto l'altra saranno ritenute sufficienti quando rendano possibile la lettura della stampa ordinaria di un comune giornale.

Per l'illuminazione artificiale e' da preferirsi la luce elettrica; comunque, se a bordo esista un impianto elettrogeneratore, la luce elettrica deve essere installata anche nei locali destinati all'equipaggio.

E' prescritta la luce azzurra sussidiaria nei locali adibiti a dormitorio.

La tipografia deve essere situata in modo da avere di giorno sufficiente luce naturale.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

TITOLO VII.

INFERMERIE E AMBULATORI.

Art. 46.

Sulle navi che intraprendono traversate senza scalo di oltre 48 ore aventi a bordo piu' di 10 persone di equipaggio dovra' sistemarsi un locale di medicazione (ambulatorio), bene illuminato e ventilato, lavabile su ogni superficie, convenientemente arredato e fornito di impianto per acqua dolce calda e fredda, nonche' della dotazione di medicinali e del prescritto strumentario.

In detto locale dovra' essere collocato anche il materiale occorrente per la profilassi antivenerea.

Il locale di medicazione destinato a uso esclusivo dell'equipaggio dovra' esistere anche sulle navi da passeggeri che abbiano a bordo oltre 400 persone di equipaggio.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 47.

Sulle navi che intraprendano traversate senza scalo di durata superiore a 48 ore e aventi a bordo piu' di 20 persone di equipaggio deve essere preventivamente designata, tra quelle esistenti, una cabina atta a isolare un malato, provvista di almeno una cuccetta e un lavandino.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 48.

Sulle navi di cui al precedente articolo deve essere sistemata una stufa di disinfezione a vapore a pressione, di dimensioni tali da consentire l'introduzione di un materasso da cuccetta opportunamente piegato.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 49.

A bordo di ogni nave il personale di bassa forza deve essere messo in condizioni di poter lavare con mezzi idonei la propria biancheria.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 50.

Le navi di oltre tonn. 3000 di stazza lorda che intraprendono traversate di durata superiore a 5 giorni, devono avere una infermeria bene aereata e illuminata, situata sopra i ponti superiori

e, in ogni caso, al disopra della linea di galleggiamento.

L'ingresso dell'infermeria deve essere sufficientemente largo, e tale, comunque, da consentire il passaggio di una barella di usuali dimensioni. .

L'infermeria deve essere rivestita internamente di materiale coibente e lavabile, deve avere le pareti lisce ad angoli smussati e le congiunture fra le pareti verticali e il pavimento devono essere arrotondate.

Il pavimento deve essere di materiale non assorbente e facilmente lavabile.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 51.

Nell'infermeria devono essere installate due cuccette (o letti) qualunque sia il numero delle persone imbarcate fino a un massimo di venticinque: al di sopra di tale numero deve calcolarsi una cuccetta per ogni 50 persone o frazione di 50 in piu'.

Nell'infermeria non deve esservi piu' di una cuccetta sovrapposta.

Le cuccette, che non devono essere inferiori a metri 1,85 di lunghezza e a metri 0,80 di larghezza, devono essere isolate una dall'altra. Lo spazio libero tra le cuccette, o tra queste e la paratia, qualora vi sia una sola fila di cuccette, non dovra' essere inferiore a un metro, in modo da consentire il facile accesso a una barella di usuali dimensioni.

Ogni cuccetta deve avere un adatto dispositivo per una bottiglia ed un bicchiere, come pure per una sputacchiera.

((3))

AGGIORNAMENTO (2)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 52.

Il locale destinato a infermeria deve disporre di un armadio

metallico, di un lavandino con acqua dolce calda e fredda, di un tavolo abbattibile lungo la parete e di una sedia.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 53.

All'infermeria devono essere annessi, in locali del tutto separati ma contigui, un bagno, una latrina provvista di orinatoio e lavandino, per uso esclusivo dei ricoverati.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 54.

Fermo il disposto dell'art. 43 per il riscaldamento degli alloggi, il locale destinato a infermeria deve disporre di mezzi autonomi di riscaldamento, rispondenti ai requisiti igienici, atti ad assicurare una temperatura costante, non inferiore ai 18° C. con zero gradi all'esterno.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 55.

Oltre la comune illuminazione, compresa quella sussidiaria azzurra, deve esistere nell'infermeria una lampada elettrica portatile.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

TITOLO VIII.

ACQUA.

Art. 56.

Il quantitativo minimo giornaliero di acqua dolce per i vari usi, escluso il bucato, non deve essere, nei climi temperati, inferiore a litri 15 pro capite per il personale di coperta e di camera e a litri 20 per quello di macchina.

Nei climi tropicali tali quantitativi saranno rispettivamente portati a litri 22 e a litri 30.

Dei quantitativi assegnati nei precedenti commi, 10 litri devono essere adibiti alla doccia.

A ogni persona di equipaggio sono inoltre concessi settimanalmente 20 litri di acqua dolce per il lavaggio della biancheria personale.
(3)

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 57.

Fermo il disposto dell'articolo precedente, e' consentito l'uso di acqua salata, fredda e calda, nei bagni e nelle doccie, a condizione che l'acqua di mare sia attinta fuori dei porti e sia condotta a bordo con le precauzioni necessarie e con l'osservanza delle norme igieniche.

(3)

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 58.

L'approvvigionamento idrico deve essere effettuato; per quanto concerne la provvista di acqua dolce, secondo le disposizioni stabilite nei vigenti regolamenti di sanita'.

A tal'uopo le navi devono essere munite dei mezzi necessari e cioe' :

a) di manichette di adatta sezione in buono stato di conservazione (quando non sia possibile effettuare il rifornimento mediante tubi metallici);

b) di bocchettoni di imbarco fissi, a chiusura ermetica, situati al di sopra del piano del ponte di almeno metri 0,30;

c) di casse di deposito (cisterne, gavoni, doppi fondi, ecc.);

d) di casse di distribuzione.

Quando l'acqua dolce e' contenuta nei doppi fondi, dovranno installarsi speciali casse di deposito per l'acqua da bere, della capacita' di almeno un quindicesimo del quantitativo totale di acqua dolce prescritto dall'art. 56.

Per gli equipaggi delle navi da passeggeri valgono le norme del regolamento sul trasporto passeggeri.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 59.

Le casse di deposito, da destinarsi esclusivamente per l'acqua dolce, ad eccezione dei gavoni e dei doppi fondi devono essere di metallo, cementate a pennello, munite di passo d'uomo situato su una delle pareti laterali, con portello a chiusura ermetica e con tubi d'aria conformati in modo che non permettano l'introduzione di corpi estranei. La capacita' totale delle casse di deposito deve essere tale da contenere, oltre la quantita' d'acqua prevista nell'art. 56 per ogni persona dell'equipaggio, anche un supplemento di riserva pari alla meta' del fabbisogno complessivo stabilito nell'articolo stesso e cio' indipendentemente dai quantitativi di acqua fissati per i passeggeri.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 60.

Le casse di deposito devono essere munite di adatti tubi di scarico situati in posizione tale da consentire l'esaurimento completo dell'acqua.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 61.

Tali casse, tra loro indipendenti, devono essere munite di tubi di livello che permettano di controllare la quantita' di acqua esistente, senza dar luogo a immissione di strumenti dall'esterno.

Qualora cio' non sia possibile sara' consentito l'uso della sonda.

La sonda, destinata esclusivamente al servizio dell'acqua potabile, deve essere di nichelio o di metallo nichelato e raccomandata a una catenella, anch'essa nichelata, da conservarsi in apposita cassetta pure metallica.

I tubi da sonda devono avere chiusura ermetica ed essere sopraelevati sul piano del ponte. La loro apertura deve essere opportunamente protetta con un bordo rialzato.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 62.

Qualora venga distribuita ai passeggeri di tutte le classi acqua refrigerata, questa deve del pari essere distribuita alle persone dell'equipaggio.

Nei climi tropicali la somministrazione dell'acqua refrigerata all'equipaggio e' obbligatoria su tutte le navi.

La refrigerazione deve essere ottenuta mediante appositi impianti. E' vietata l'aggiunta diretta del ghiaccio.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 63.

Le navi che abbiano a bordo piu' di 30 persone tra equipaggio e passeggeri e che compiano traversate di oltre 10 giorni, devono essere munite di un apparecchio per distillare l'acqua del mare, tale da garantire ad ogni persona imbarcata una quantita' di acqua dolce potabile non inferiore a 5 litri al giorno.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 64.

A bordo di ogni nave e sopra un ponte aperto, devono essere riservati uno o piu' spazi liberi, per la ricreazione delle persone dell'equipaggio franche dal servizio. Tale spazio libero deve essere calcolato computando come minimo un metro quadrato per ciascun componente dell'equipaggio sulle navi da carico e mezzo metro quadrato sulle navi da passeggeri.

Per spazio libero s'intende quello che risulta dopo aver detratto l'area occupata da maniche a vento e da ogni altro ingombro sia inerente alla nave, sia dipendente dal carico.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 65.

Gli spazi di cui al precedente articolo devono essere provvisti di adatti ombrinali e di tubi di scolo delle acque. A tali tubi devono essere applicati adatti dispositivi per impedire il reflusso a bordo dei materiali di rifiuto in via di essere scaricati nel mare.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 66.

Durante le soste per operazioni di commercio in porti del Mar Rosso, del Golfo Persico, del Golfo di Aden o di zone aventi clima analogo, le navi devono avere l'installazione della doppia tenda sul ponte di coperta, in corrispondenza degli alloggi dell'equipaggio, dei posti di ricreazione e dei posti fissi di lavoro situati immediatamente sotto coperta, e che non siano protetti da sovrastrutture.

Lo spazio interposto fra le due tende deve essere di metri 0,30 per navi lunghe fino a 100 metri e metri 0,40 per navi di maggiore lunghezza.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 67.

Le navi di cui all'articolo precedente devono essere provviste di cortine di tela da mettere fuori bordo, in corrispondenza degli alloggi, mediante adatti mezzi di sospensione (puntali, sagole, ecc.) in modo da assicurare una efficace protezione del fianco della nave esposto ai raggi solari.

Le cortine devono essere collocate a una distanza dalla murata di circa metri 2, con una lunghezza non inferiore a metri 3, e tale comunque da assicurare un'efficace protezione degli alloggi.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 68.

I locali, comunque destinati all'equipaggio devono essere tenuti in perfette condizioni di pulizia e convenientemente pitturati; i dormitori scrupolosamente disinfettati e le latrine costantemente disinfettate.

Le casse d'acqua devono essere periodicamente vuotate e lavate.

La mobilia, gli indumenti e la biancheria devono essere

accuratamente puliti.

Gli oggetti di mensa e utensili di cucina ed i recipienti destinati alla preparazione od alla conservazione di alimenti e bevande destinati all'equipaggio devono essere perfettamente stagnati in modo da evitare qualsiasi nocumento alla salute dell'equipaggio.

I ventilatori, i refrigeranti, gli apparecchi di riscaldamento, i disinfettatori e tutte le sistemazioni (pompe, tubolature, filtri, rubinetteria) dell'acqua dolce e dell'acqua salata per uso di bordo devono essere in perfette condizioni di efficienza.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

TITOLO X.

ALIMENTAZIONE.

Art. 69.

Le tabelle viveri allegate ai contratti collettivi di lavoro, quando si tratti di navi destinate a traffici in zone tropicali od in climi freddi, devono essere formate con l'osservanza delle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 70.

Per i climi tropicali, deve sostituirsi una o due volte la settimana, la razione di carne con una di uova equivalente in potere alimentare e calorifico; il pesce conservato (secco o in scatola) deve sostituirsi con pesce fresco ogni qualvolta sia possibile al bordo di procurarlo.

Al personale di macchina deve essere anche somministrato mezzo litro di latte al giorno. A tutto l'equipaggio deve essere distribuito la mattina il caffè e latte (con 1/4 di litro di latte, pro capite).

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 71.

La nave deve essere provvista della quantita' di limoni occorrente per la distribuzione giornaliera all'equipaggio nonche' della quantita' di caffe' o di te' e di zucchero occorrente per la confezione della bibita da distribuire al personale di guardia in macchina e caldaie (15 grammi di polvere di caffe' o 10 grammi di te' e non meno di 25 grammi di zucchero pro capite) in sostituzione del rum il cui uso predispone al colpo di calore.

Ai fini della profilassi contro lo scorbuto deve essere assicurata la somministrazione di almeno un limone al giorno per persona e ove non fosse possibile la somministrazione del frutto allo stato naturale, e' obbligatoria la distribuzione a bordo di una equivalente quantita' di succo di limone preparato in bottiglia.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 72.

Per i climi glaciali o particolarmente freddi, si deve:

a) aumentare la quantita' dei grassi sia sotto forma di condimento, sia come qualita' delle carni fornite, somministrando due o tre volte la settimana quelle suine;

b) aumentare l'approvvigionamento dei limoni e di altra frutta fresca allo scopo di prevenire lo scorbuto;

c) aumentare, rispetto alle tabelle normali, la quantita' di zucchero da somministrarsi giornalmente.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

TITOLO XI.

VESTIARIO.

Art. 73.

Nei climi tropicali, per la profilassi del colpo di sole, e' obbligatorio l'uso continuo dell'elmo di sughero.

Dall'elmo devono essere protetti anche l'occipite e la nuca. Il berretto, di qualsiasi foggia, puo' essere usato soltanto dopo il tramonto e prima del levare del sole.

E' vietato al marittimo di esporsi ai raggi solari a capo scoperto.
((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 74.

Nei suddetti climi, durante le ore piu' calde del giorno, le persone dell'equipaggio devono indossare vestiti leggeri, di colore bianco o chiaro, per evitare l'assorbimento dei raggi solari, e dopo il tramonto devono indossare abiti piu' pesanti per prevenire il raffreddamento del corpo.

L'uso della fascia di lana addominale e' obbligatorio.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 75.

Il personale di servizio in coperta o a terra deve usare gli occhiali affumicati, infrangibili, non refrangenti, di colore bruno scuro, non celeste, per proteggere gli occhi dall'azione termica e chimica solare.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma

2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 76.

Nei climi glaciali o particolarmente freddi, e' obbligatorio l'uso di abiti di lana pesante e della fascia di lana addominale: il personale di guardia sul ponte, oltre gli stivali, deve portare il cappotto di pelliccia.

Il copricapo deve essere adatto a riparare la nuca e le orecchie.

Le persone dell'equipaggio devono portare guanti, manopole e, allo scopo di prevenire le oftalmia da neve, occhiali affumicati di forme e dimensioni opportune.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

TITOLO XII.

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE.

Art. 77.

Ai fini dall'applicazione della presente legge alle navi di nuova costruzione, valgono le norme seguenti:

1° I piani delle navi di nuova costruzione saranno sottoposti all'esame della Commissione centrale di cui all'art. 80 la quale formulerà proposte per la loro approvazione;

2° La Commissione centrale potrà determinare quali deroghe alle prescrizioni della presente legge sia opportuno concedere per le navi di nuova costruzione di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate che siano giustificate da ragione di carattere tecnico.

I provvedimenti proposti dalla Commissione centrale sono resi esecutivi dal Ministero delle comunicazioni.

3° La Commissione locale, di cui all'art. 82, sedente nel porto nel quale ha luogo la costruzione della nave, quando la Commissione centrale non decida di procedervi direttamente a mezzo di propri delegati, eseguirà una visita a nave ultimata e prima che inizi il servizio per controllare, ai fini dell'osservanza della presente

legge, se siano stati attuati i piani come approvati dal Ministero.

Il Ministro puo' ordinare, ai fini di cui al precedente comma, che le Commissioni locali eseguano una o piu' visite anche durante l'allestimento.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 78.

Per le navi di cui al 2° comma dell'art. 1°, le Commissioni locali di cui all'art. 82, in base a disposizione dell'Autorita' marittima, formuleranno proposte di modifiche e aggiunte alle sistemazioni e dotazioni esistenti per rendere le navi rispondenti alle condizioni igienico-sanitarie risultanti dalla presente legge.

Le proposte sono presentate dalla Commissione locale alla Capitaneria di porto, la quale le trasmette al Ministero delle comunicazioni accompagnadole con le sue osservazioni e con un preventivo particolareggiato che si fara' rilasciare dal proprietario della nave, nei termini che saranno stabiliti dalla Capitaneria stessa.

Quando lo ritenga opportuno il Ministero potra' autorizzare le Capitanerie a rendere immediatamente esecutive, senza esame per parte della Commissione centrale, le proposte di modifiche e di aggiunte.

La Commissione locale, nell'adempimento del compito di cui al presente articolo, deve presentare proposte concrete e complete, accompagnate da piani dai quali risulti in qual modo si provvedera' alle modifiche ai servizi, ai locali, alle strutture e alle altre sistemazioni e dotazioni esistenti e che siano conseguenti alle proposte stesse, indicando anche le modifiche riguardanti le tubolature e i circuiti elettrici ed eventualmente le pompe e i gruppi elettrogeni.

Il Ministero sottopone le proposte delle Commissioni locali, fatta eccezione per quelle di cui al terzo comma del presente articolo, all'esame della Commissione centrale per determinare per le navi di cui al 2° comma dell'articolo 1, sia per categorie, sia per singola unita', se e quali deroghe siano da concedere dalla osservanza delle norme della legge stessa, tenuto conto della stazza, delle possibilita' tecniche, dell'eta' e delle caratteristiche delle navi e stabilire le modalita' e i termini di esecuzione di lavori di

modificazioni o di aggiunte alle sistemazioni esistenti.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 79.

All'atto del compimento dei lavori prescritti a termine dell'articolo 78, e dopo constatato dalla Commissione locale che sono stati eseguiti in conformita' di quanto stabilito a mente dell'articolo stesso, sara' rilasciato alla nave un certificato dal quale risulti che la nave stessa e' stata posta in regola con le norme della presente legge.

Tale certificato non dispensa, tuttavia, la nave dalle visite periodiche ed occasionali previste dall'articolo 83 sia, per accertare che non sia stata apportata alle nuove sistemazioni alcuna variazione, sia per i fini in tale articolo stabiliti.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 80.

Presso il Ministero delle comunicazioni - Sottosegretariato per la marina mercantile - e' costituita una Commissione centrale per l'igiene degli equipaggi, composta:

- 1° del direttore generale della Marina mercantile che la presiede;
- 2° dell'ispettore generale tecnico della Marina mercantile;
- 3° del generale medico della Regia marina distaccato presso la predetta Direzione generale;
- 4° del direttore capo della Divisione gente di mare;
- 5° di un funzionario tecnico di grado non inferiore al VI addetto alla stessa Direzione generale;
- 6° di un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione generale della sanita' pubblica - di grado non inferiore al VI;

7° di due rappresentanti della Federazione nazionale fascista della gente del mare;

8° di due rappresentanti della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento;

9° di un funzionario della Direzione generale della Marina mercantile di grado non inferiore all'VIII, che eserciterà le funzioni di segretario.

Per le navi addette alla pesca, in luogo dei rappresentanti di cui ai punti 7° e 8° faranno parte della Commissione centrale un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali della pesca e un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori della pesca.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 81.

La Commissione centrale, di cui all'articolo precedente, oltre ai compiti di cui agli articoli 77 e 78, dovrà anche esprimere parere su tutte le questioni, che, per l'applicazione delle norme contenute nella presente legge, le fossero sottoposte dal Ministero delle comunicazioni.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 82.

Nei porti di Genova, Livorno, Napoli, Cagliari, Palermo, Messina, Catania, Bari, Ancona, Venezia, Trieste, Fiume sono istituite « Commissioni locali per l'igiene degli equipaggi » composte dal Comandante del porto o da un ufficiale superiore da lui designato, che la presiede, dal medico di porto, da un ingegnere o perito del Registro italiano navale, da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento e da un rappresentante della Federazione nazionale fascista della gente del mare.

Per gli adempimenti di cui alla lettera b) del successivo articolo 83 e per quelli previsti all'articolo 85 la Commissione si costituirà senza il rappresentante del Registro italiano navale.

Per le navi adibite alla pesca, le Commissioni sono composte dal medico di porto, da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali della pesca e da un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori della pesca.

Il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di istituire le Commissioni anche in altri porti del Regno.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 31, comma 8) che "La Commissione territoriale, istituita ai sensi del presente articolo sostituisce la Commissione locale per l'igiene degli equipaggi di cui all'[articolo 82 della legge 16 giugno 1939, n.1045](#)".

Ha inoltre disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 83.

Spetta alle Commissioni locali di cui all'articolo precedente:

a) assolvere ai compiti indicati agli articoli 77, 78 e 79;

b) eseguire visite sulle navi per vigilare sia sul funzionamento delle sistemazioni e dei servizi in applicazione della presente legge che sul rispetto dei principi generali igienico-sanitari per quanto attiene all'equipaggio.

Gli adempimenti prescritti dalle Commissioni locali sono resi esecutivi dal comandante del porto.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 84.

Le visite di cui al precedente articolo sono periodiche od occasionali.

Le visite periodiche sono effettuate ogni sei mesi.

Le visite occasionali sono disposte dall'Autorita' marittima, sempre che ne riconosca l'opportunita', o di propria iniziativa, o su richiesta di persona dell'equipaggio, o su richiesta dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali degli armatori o della gente di mare.

Delle visite eseguite e' formato un processo verbale da redigersi su apposito modello stabilito dal Ministero delle comunicazioni.

Copia del verbale, vistato dalla Capitaneria, e' notificato al comandante della nave; per le navi di nuova costruzione, al proprietario.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 85.

L'Autorita' marittima, di propria iniziativa, o su richiesta della Federazione nazionale fascista della gente del mare o dei lavoratori della pesca, o di persone dell'equipaggio in numero non minore di un terzo, puo' disporre che le Commissioni locali procedano al controllo delle provviste di bordo destinate all'equipaggio, sia per la loro qualita', sia per la loro quantita' in relazione al viaggio da compiere.

Dell'accertamento sara' fatto apposito processo verbale che sara' comunicato immediatamente all'Autorita' marittima per i provvedimenti di sua competenza.

Ove risultino esistere a bordo viveri avariati insalubri o inadatti al consumo, l'Autorita' marittima, sulla base dei risultati dell'accertamento effettuato dalla Commissione, ne ordinera' lo sbarco per i conseguenti provvedimenti a norma di legge.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 86.

Dei controlli eseguiti e delle prescrizioni fatte, sia al proprietario della nave che al Comando di bordo aventi relazione con le disposizioni della presente legge, sarà fatta menzione su di un apposito registro, la cui istituzione è obbligatoria a bordo di tutte le navi nazionali di qualunque tipo e stazza entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Spetta al Ministro delle comunicazioni approvare il modello di tale registro.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) è abrogata".

Art. 87.

Le disposizioni di cui agli articoli 8, 37, 48, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 e 88 sono obbligatorie per le navi facenti parti del naviglio mercantile nazionale alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ma a partire dal novantesimo giorno dalla data stessa.

Per le medesime navi all'applicazione delle altre norme della presente legge dovrà essere provveduto nel termine che prescriverà nave per nave, il Ministro delle comunicazioni, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1944.

Per le navi che vengano a far parte del naviglio mercantile nazionale per l'acquisto all'estero, posteriormente alla entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al precedente comma sono obbligatorie a partire dal novantesimo giorno dalla immatricolazione delle navi stesse nel Regno e le disposizioni di cui nel secondo comma entro il termine che sarà stabilito dal Ministro delle comunicazioni ed in ogni caso non oltre quattro anni dal giorno della immatricolazione.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) è abrogata".

Art. 88.

I medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui debbono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto, sono quelli indicati nelle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

Le tabelle di cui al precedente comma possono essere aggiornate o modificate con decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dei Ministri per la sanita' e per la marina mercantile. Nei decreti dovra' altresì essere indicato il termine, non superiore a novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per l'attuazione delle disposizioni in essi contenute.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

TITOLO XIII.

SANZIONI.

Art. 89.

E' in facolta' dell'Autorita' marittima di non concedere le spedizioni alle navi le cui condizioni d'igiene per l'equipaggio non siano conformi alle norme della presente legge.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

Art. 90.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge il colpevole e' punito con l'ammenda non inferiore a lire cinquecento ne' superiore a lire diecimila, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.

In caso di condanna del capitano o d'altra persona dello equipaggio per l'inosservanza delle norme della presente legge, quando il colpevole risulta insolubile, l'armatore e' obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole.

((3))

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - BENNI - SOLMI - LANTINI

Visto, il Guardasigilli: Solmi

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".

TABELLA A

Tabella dei medicinali, oggetti di medicatura ed utensili vari di cui debbono essere provviste le navi da traffico portuale e di rada, quelle di traffico giornaliero costiero, peschereccio e da diporto.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

TABELLA B

Tabella di medicinali, oggetti di medicatura, materiali vari di cui debbono essere provviste le navi adibite al piccolo traffico ed alla pesca in alto mare.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

TABELLA C

Tabella dei medicinali, oggetti di medicatura ed utensili vari, di cui debbono essere provviste le navi da carico addette a viaggi di lungo corso e di gran cabotaggio (non aventi medico a bordo).

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(2) ((3))

AGGIORNAMENTO (2)

Il Decreto 25 maggio 1988, n. 279 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto le navi mercantili da traffico e da pesca, nonche' le imbarcazioni e le navi da diporto dovranno avere in dotazione i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari indicati nell'elenco allegato che fa parte integrante del decreto stesso".

Si riporta di seguito l'allegato della suddetta [L. 279/88](#).

"ISTRUZIONI

1 - TABELLE

Tabella "A": quantita' minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:

navigazione nazionale litoranea, cosi' come definita nella tabella " A", al punto 52 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154](#);

navigazione nazionale ed internazionale costiera cosi' come definita nella predetta tabella " A" del regolamento di sicurezza, ai punti 51 e 49;

pesca costiera ravvicinata, cosi' come definita nel paragrafo 9, comma terzo, del regolamento per l'esecuzione della [legge 14 luglio 1965, n. 963](#), concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639](#), aventi stazza lorda superiore alle 10 tonnellate;

navigazione da diporto "senza alcun limite", effettuata da imbarcazioni e navi da diporto, cosi' come definite dalla [legge 11 febbraio 1971, n. 50, art. 1](#), e successive modificazioni ed integrazioni, con equipaggio formato, anche in parte, da personale marittimo arruolato.

Tabella "B": Quantita' minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:

navigazione nazionale, cosi' come definita nella citata tabella " A" del regolamento di sicurezza, al punto 50;

pesca mediterranea o d'altura, cosi' come definita nel paragrafo 9 comma quarto del predetto regolamento per la pesca marittima.

Tabella "C": quantita' minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere provviste le navi abilitate alla:

navigazione internazionale breve e lunga, cosi' come definita nella citata tabella " A" del regolamento di sicurezza ai punti 48 e 47;

pesca oltre gli stretti od oceanica, cosi' come definita nel paragrafo 9, comma quinto, del predetto regolamento per la pesca marittima.

Tabella "D": quantita' minima indispensabile del materiale sanitario che deve essere contenuto nelle cassette di pronto soccorso che devono far parte della dotazione di bordo delle:

navi abilitate alla pesca costiera locale, cosi' come definita nel paragrafo 9, comma secondo, del citato regolamento per la pesca marittima;

navi abilitate alla pesca costiera ravvicina, come definita nel paragrafo 9, comma secondo, del citato regolamento per la pesca marittima, aventi stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate;

imbarcazioni e navi da diporto, cosi' come definite dalla citata

[legge n. 50/1971](#) e successive modificazioni ed integrazioni, il cui equipaggio non sia formato, nemmeno in parte, da personale marittimo arruolato.

Per le navi pretroliere o imbarcanti carichi pericolosi, le quantita' degli articoli seguiti da doppio asterisco (**) devono essere triplicate ([decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008](#), e decreto ministeriale 10 settembre 1969).

2 - PRESCRIZIONI

Le prescrizioni dei farmaci potranno essere effettuate da un medico di fiducia del proprietario o dell'armatore dell'unita' ovvero da un funzionario medico di uno degli uffici di sanita' marittima, aerea, di confine e dogana interna di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1985, concernente la ristrutturazione dei predetti uffici.

3 - REGISTRAZIONI

A bordo delle unita' che, ai sensi del presente decreto, debbano essere dotate dei medicinali elencati nelle tabelle A, B e C, sara' tenuto apposito registro di carico e scarico dei farmaci in generale; a bordo delle unita' provviste di medicinali di cui alle tabelle B e C sara' tenuto, inoltre, un registro di carico e scarico di presidi etichettati "stupefacente".

4 - CARATTERISTICHE DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO

Le cassette di pronto soccorso nelle quali dovra' essere contenuto quanto elencato nella annessa tabella D, dovranno essere di materiale rigido, a chiusura stagna, facilmente asportabili e galleggianti.

5 - CONTROLLI

I controlli delle dotazioni del materiale sanitario di bordo sulle unita' comprese tra 10 e 200 tonnellate di stazza lorda che, a norma del presente decreto siano tenute ad essere provviste dei medicinali, oggetti di medicatura ed utensili vari di cui alle annesse tabelle A, B e C, saranno effettuati dall'autorita' marittima, insieme con l'autorita' sanitaria marittima, con periodicitá annuale, come previsto dall'art. 110 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154](#).

I controlli sulle unita' di stazza lorda superiore alle 200 tonnellate avranno luogo nelle forme e con le modalita' e periodicitá stabilite dalla normativa vigente in materia di sanita' marittima e di sicurezza della navigazione.

Sulle unita' tenute ad esserne provviste, i controlli delle cassette di pronto soccorso e del loro contenuto, di cui alla annessa tabella D, saranno effettuati dall'autorita' marittima in occasione dei controlli delle altre dotazioni di bordo, con le modalita' e periodicitá stabilite per queste ultime dai regolamenti di sicurezza.

1 - MEDICINALI PER USO INTERNO

[Parte di provvedimento in formato grafico"](#)

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al [comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045](#) e' abrogata".